

## Di quale università stiamo parlando?

*Giulio Peruzzi, Carlo Bernardini,  
Rino Falcone e Francesco Lenci*

*Osservatorio sulla ricerca*

Il 29 settembre è stato approvato in aula al Senato — grazie alla fiducia chiesta dal Governo e accolta dai senatori di maggioranza — il maxi-emendamento che sostituisce il testo del famigerato disegno di legge (DDL) Moratti sull'Università *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*.

L'impianto del DDL Moratti non è cambiato, anzi in alcuni dettagli è ulteriormente peggiorato rispetto al testo che sembrava emergere a luglio dalla discussione alla Commissione VII del Senato. Prima però di soffermarsi sui contenuti, vale la pena stigmatizzare il metodo seguito. La Commissione VII del Senato, come ha dichiarato in aula lo stesso presidente Asciutti, non è arrivata a votare un testo definitivo non per l'ostruzionismo della minoranza ma a causa del ritardo del parere della Commissione Bilancio, un ritardo dovuto a sua volta ai ritardi (ostruzionismo?) del Governo nel trasmettere alla Commissione Bilancio i chiarimenti richiesti. Si intendeva forse arrivare artatamente a far passare i due mesi dall'assegnazione del provvedimento in Commissione per poi sfruttare, con la complicità della seconda carica dello Stato, un codicillo del regolamento del Senato (mai applicato in modo così arrogante) e forzare il passaggio in aula del DDL senza testo definito? Non è detto, anche se vi sono elementi che avvalorano questa premeditazione. Sta di fatto che il testo del DDL è andato in aula nella forma piena di incongruenze approvata alla Camera, favorendo così la presentazione del maxi-emendamento. Vari esponenti della maggioranza

ricordano che la colpa delle incongruenze del testo votato alla Camera è dell'opposizione, ma non ricordano che l'approvazione di quel testo è avvenuta in modo quanto mai singolare, dopo che non era passato in aula l'articolo 1 del DDL. A questo punto, invece di far decadere il DDL (come da prassi parlamentare, una volta che l'articolo di inquadramento generale di un testo non è passato in aula), si era andati avanti con le votazioni. Insomma un colpo di mano della maggioranza e del Governo che purtroppo allunga la lista dei precedenti preoccupanti che alterano il corretto rapporto tra poteri dello Stato, precedenti di cui è costellata questa sciagurata legislatura.

Ma veniamo ai contenuti. Il disegno di legge prevede deleghe al Ministro in almeno sei questioni: comma 1 “indirizzo per la gestione dell'università”, comma 5, lettera *a*, “procedure per conseguire l'idoneità nazionale”, comma 10 “criteri per incarichi di insegnamento” e “parametri del trattamento economico degli incarichi”, comma 15 “definizione dei parametri per variazioni del carico didattico dei professori” e “criteri e modalità per retribuzioni aggiuntive”. Molte di queste deleghe mettono ipoteche sull'autonomia delle università. Sembra poi singolare che il comma 24 stabilisca un limite (18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi relativi alle modalità di svolgimento delle idoneità nazionali) per emanare ulteriori disposizioni correttive e integrative. Che senso ha? È infatti molto probabile che in quel lasso di tempo si sia completata al più una tornata di idoneità nazionali: basterà a valutare i correttivi da apportare?

Per quanto riguarda il precariato, il disegno di legge prevede (comma 14) ben 13 anni di apprendistato precario (3 anni di dottorato, più 4 anni di assegno di ricerca, più 6 anni di contratto a tempo determinato) prima di concorrere a un posto universitario, che fino al 2013 sarà ancora quello di ricercatore (comma 7). I soliti noti, molti dei quali dovrebbero per altro conoscere bene la reale situazione delle università nel nostro Paese, hanno più volte affermato nei mesi scorsi che non è obbligatorio per nessuno percorrere tutte le tappe del precariato previste: i bravi potranno arrivare in tempi più brevi anche a diventare professore ordinario, cioè al massimo livello! Ma, viste le disponibilità finanziarie effettive delle università italiane, è facile capire che questa affermazione rimarrà per la stragrande maggioranza degli aspiranti, anche se bravissimi, solo un principio astratto.

Vi è però di più. Il comma 8 stabilisce che le posizioni di professore associato e professore ordinario si conseguono solo dopo due passaggi: prima bisogna essere stati giudicati idonei nelle procedure nazionali e poi bisogna superare le procedure locali di valutazione comparativa, le cui modalità saranno oggetto di specifici regolamenti dei singoli

atenei. Nei regolamenti sarà definito anche il tipo di rapporto, che quindi potrà essere (probabilmente sarà, sempre per ragioni prima di tutto di bilancio) per un certo periodo a tempo determinato. Fino al 2013 quindi si potrà forse ancora accedere a una posizione permanente tramite i concorsi di ricercatore, ma in prospettiva il precariato (e la ricattabilità e la dipendenza del non più giovane docente e scienziato) si potrà ben oltre i quarant'anni. Insomma la tanto vituperata gerontocrazia universitaria attuale viene riprodotta, anche a danno delle giovani generazioni, in quella futura.

Sarebbe interessante soffermarsi anche su altri dettagli, come quello relativo al fatto che “tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione [per le idoneità nazionali] sono posti a carico dell'Ateneo dove si espleta la valutazione” (comma 5, lettera *a*, punto 3), o come l'introduzione surrettizia del ridicolo titolo di “professore aggregato” (comma 11), o l'abrogazione dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (comma 22) che permette, tra l'altro, ai ricercatori di essere relatori di tesi. Ci limitiamo invece a segnalare la presenza di varie *ope legis* mascherate (comma 5, lettere *b, c, d, e*) sulle quali anche molti esponenti della maggioranza avevano espresso perplessità se non contrarietà, e l'introduzione di cattedre di professori “straordinari” (di durata massima di sei anni) nell'ambito di convenzioni con imprese, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati (comma 12). Questi professori straordinari, qualora non siano in possesso di idoneità nazionale per ordinario (ed è probabile che di norma sarà così se verranno scelti in accordo, o su segnalazione, di chi investe fondi), sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore, ma non da tutte le altre (possono per esempio diventare direttori di dipartimento): è un'altra preoccupante ipotesi sull'autonomia universitaria, un ulteriore tassello verso l'asservimento al mercato dell'università pubblica, per il tramite di figure reclutate al di fuori delle normali prassi di valutazione dell'attività didattica e scientifica.

Si stabilisce, in pratica, il principio di inserimento in un ruolo di altissima professionalità culturale, di soggetti promossi da logiche esterne alla cultura e proprie del mondo degli affari.

E tutto, come recita l'ultimo comma, il 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto che, al di là delle critiche sull'impianto e sulle scelte via via operate nelle singole questioni, manca un elemento fondamentale nel testo: la valutazione. L'articolo relativo alla valutazione dell'attività scientifica e didattica svolta dai docenti, irrinunciabile qualunque sia la riforma dello stato giuridico e del reclutamento si voglia intraprendere

seriamente, è saltato perché inevitabilmente avrebbe comportato un onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Quali scenari si aprono ora? Quello che la stragrande maggioranza del mondo accademico universitario auspica, e per realizzare il quale si mobilerà nelle prossime settimane, è il voto contrario da parte della Camera, con il conseguente decadimento del disegno di legge. E si badi bene, non perché non si ritenga necessario un intervento urgente in materia, ma perché l'urgenza di una riforma in quest'ambito non deve significare (come il Ministro, il Governo e la maggioranza parlamentare sembrano sostenere) l'accettazione di una riforma qualunque essa sia, anche pessima come questa!

Sembra proprio che il Ministro Moratti abbia il solo scopo di dimostrare di aver messo mano a tutti e tre gli ambiti di competenza del suo ministero: dopo aver fatto danni nella scuola e nella ricerca le sembra sconveniente non contribuire anche allo sfacelo dell'università pubblica.

Lo stato giuridico è questione irrisolta da troppo tempo, e molte sono le critiche sollevate dall'attuale sistema di reclutamento dei docenti e ricercatori, ulteriormente peggiorato dall'infelice mossa della CRUI che ha chiesto e ottenuto di ridurre a uno solo il numero degli idonei nei concorsi di ordinario e associato, invece di stimolare le facoltà a esercitare correttamente la valutazione per la chiamata o non chiamata degli idonei. Nessuno si sognerebbe quindi di ergersi a difensore dello *statu quo*. Ma allo stesso tempo nessuna persona ragionevole, a conoscenza della complessità del sistema universitario e onestamente convinta dell'importanza dell'università per lo sviluppo culturale, civile, politico, economico del Paese, potrebbe accettare un intervento come quello proposto.

Qualora tuttavia il testo venisse approvato alla Camera così com'è, lo scenario sarebbe quanto meno preoccupante, prima di tutto per i giovani. L'approvazione della delega al Ministro in fatto di concorsi a ridosso della scadenza elettorale, ritarderà sicuramente la promulgazione dei decreti. Le procedure concorsuali che prevedono meccanismi complicati di definizione delle commissioni giudicatrici, la definizione dei criteri di allocazione delle commissioni negli atenei, atenei che devono farsi carico delle spese (che non saranno lievi nelle prime tornate, visto l'alto numero di candidati che probabilmente faranno domanda), i tempi per la predisposizione dei regolamenti per le valutazioni comparative degli idonei da parte dei singoli atenei, sono tutti elementi che fanno pensare a tempi tutt'altro che brevi. E non è detto che gli atenei nel frattempo finiscano per bandire un numero più consistente di concorsi di ricercatore: in una situazione non chiara, con la possibilità di venire incontro ai

requisiti minimi per l'inserimento dei corsi nell'offerta formativa delle università utilizzando i contratti (comma 14), la probabilità comunque di un congelamento delle assunzioni sembra destinata per qualche anno ad aumentare.

Ma, più in generale, le preoccupazioni riguardano il sistema universitario del Paese. Invece di privilegiare il ruolo insostituibile dell'Università pubblica nell'alta formazione e nella ricerca di base, lo si mortifica. Solo così si può interpretare la proliferazione di contratti per lo svolgimento di attività didattiche, senza alcun limite rispetto all'organico della docenza dei singoli atenei, con l'inevitabile effetto di abbassare il livello dei corsi universitari. Solo così si può leggere il fatto che l'impegno dei professori universitari, al di là di un generico richiamo "all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività", viene numericamente, e burocraticamente, quantificato solo con riferimento alle ore di didattica (comma 15). Solo così si può leggere l'introduzione dei contratti nel computo dei requisiti minimi, un regalo alle università private e alle piccole università, e un danno alla qualità dell'offerta formativa. Solo così si può inquadrare la strana figura del "professore straordinario" e la sua possibilità di reclutamento al di fuori dei canali di valutazione ordinari.

L'università di cui stiamo parlando non è più l'università. Un grave danno per il nostro Paese, sul quale invitiamo a riflettere fin da ora le forze politiche, nella speranza di un cambio di Governo che metta mano a sanare, subito e radicalmente, questo scempio dalle conseguenze drammatiche.